

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
CON INSERIMENTO SUL SITO WEB DEL MINISTERO DELLA DIFESA DEL RIASSUNTO
DEI MOTIVI RELATIVI AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –
ROMA SEZ. I BIS RG 14621/2018
MOTIVI DI RICORSO

Per il Sig. Valerio Mesiano,rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Ida Leonardo, **contro il Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in persona del legale rappresentante p.t.**; la **Commissione per gli accertamenti sanitari del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4° Serie Speciale, n. 38 del 15 maggio 2018**, in persona del Presidente *p.t.* e il sig. Domenico Lettieri residente in via Clanio n. 6 Orta di Atella (CE) 81030.

per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare

- del verbale di “*non idoneità*” 365760/2-11 di Prot. del 18.10.2018 espresso dalla Commissione per gli accertamenti sanitari del Concorso per il reclutamento di 1598 allievi Carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4° Serie Speciale, n. 38 del 18 maggio 2018, nei confronti del sig. Valerio Mesiano e conseguentemente della non ammissione a sostenere le ulteriori prove concorsuali;

e con i motivi aggiunti

- della graduatoria finale del concorso per il reclutamento di 2000 allievi Carabinieri effettivi, pubblicata il 14 dicembre 2018 ed il relativo Decreto di approvazione del 13 dicembre 2018;
- nonché di ogni altro atto/ avviso e comunicazione connesso, collegato, presupposto e consequenziale anche non conosciuto, poiché riservato solo agli ammessi.

Si chiede

la notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Web del Ministero della Difesa, così come disposto dal citato Giudice con ordinanza collegiale n. 3125/2019 emanato nel medesimo procedimento.

A tal fine si richiede la pubblicazione di quanto segue.

FATTO

Il Sig. Valerio Mesiano ha partecipato al concorso indetto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per il reclutamento di n. 2000 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4° Serie Speciale, n. 38 del 18 maggio 2018.

Lo svolgimento del concorso prevedeva diverse prove e in particolare: *a.* prova scritta di selezione; *b.* prove di efficienza fisica; *c.* accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica; *d.* accertamenti attitudinali; *e.* valutazione dei titoli.

Nella fattispecie, il sig. Mesiano dopo aver superato brillantemente la prova di selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo, gli accertamenti attitudinali e la valutazione dei titoli, il giorno 18/10/2018 ha affrontato le prove relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica.

A seguito di tali verifiche, la Commissione ha giudicato il sig. Mesiano "*non idoneo*", perchè sarebbe stato accertato la difformità di *piede piatto bilaterale*.

Tale motivazione recepisce apoditticamente il giudizio diagnostico risultante dalla visita del medico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 18.10.2018, ma è superficiale e per niente attinente alla reale condizione fisica del ricorrente.

Infatti, non ci sono dubbi che l'istante possieda tutte le capacità richieste per tale specifico profilo concorsuale perché lo ha dimostrato in precedenti valutazioni tutte positive ottenute per concorsi analoghi presso le Forze Armate.

Il provvedimento di inidoneità del sig. Mesiano è stato impugnato per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 4 GIUGNO 2014. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E INFONDATEZZA DEL GIUDIZIO DI INIDONEITÀ. ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI VALUTAZIONI OPERATE NELL'AMBITO DI ANALOGO CONCORSO. ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Innanzitutto, l'impugnato provvedimento è affetto da palese vizio di legittimità per assoluta carenza di motivazione.

Invero, la Commissione Giudicatrice presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in merito alla valutazione sanitaria resa nei confronti dell'odierno ricorrente, ha espresso un giudizio di "non idoneità" (cfr. nota del 18.10.2018) motivando laconicamente che il sig. Mesiano avrebbe "piede piatto bilaterale".

Tuttavia, il decreto ministeriale del 4 giugno 2014 richiamato nell'art. 10 del bando di concorso e nello stesso verbale della Commissione ha chiarito che costituisce causa di inidoneità: "Le deformità gravi congenite e acquisite degli arti, ed in particolare prevede: - **il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di Costa Bertani > 140° o di Moreau > 1600;**"

Quindi la disposizione ministeriale prevede che venga accertata sussistenza del piede piatto, ma richiede altresì sia accertata una certa percentuale di angolo cavo, quindi non solo una semplice "riduzione dell'arcata".

L'esame radiologico svolto sul sig. Mesiano presso il Comando riporta solo come referto: una riduzione dell'ampiezza dell'arcata plantare bilateralmente .

Ma la semplice riduzione dell'arcata non costituisce certamente una deformità grave, come qualificato dal DM del 2014 e qualora fosse stata evidente il radiologo avrebbe dovuto certamente metterlo in evidenza, indicando l'angolo ed il parametro di

riferimento per calcolarlo.

Il provvedimento impugnato, quindi, è carente dei presupposti di fatto e delle indicazioni giuridiche nonché delle valutazioni logico conclusive necessarie per verificare la ritualità e la logicità del giudizio della Commissione.

Come noto, sotto il profilo motivazionale, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte dell'Amministrazione (Cons. St., sez IV, 19.10.2004 n. 6713).

Peraltro, in considerazione del fatto che tale valutazione negativa impedisce al sig. Mesiano di poter svolgere le ultime prove del concorso propedeutiche all'ammissione al corso formativo, l'obbligo di motivazione doveva essere ancora più stringente in quanto: "i provvedimenti amministrativi, ed in particolare quelli che incidono negativamente sulle situazioni soggettive, debbono contenere una chiara e congrua indicazione dell'iter logico seguito per la loro adozione, allo scopo di far conoscere al terzo interessato il ragionamento seguito dando certezza dei motivi della scelta soluzione" (cfr. Cons. St., sez. IV, 29.1.1998 n. 102).

Ergo, la dicitura "non idoneo" comunicata al sig. Mesiano, poiché carente di giustificazione precisa ed appropriata, non è sufficiente a soddisfare le previsioni motivazionali ritenute necessarie.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che: "la mera formula conclusiva "non idoneo" non consente, infatti, alcun sindacato della valutazione della commissione e lede il diritto del candidato a conoscere le effettive ragioni poste a base della esclusione dal concorso, impedendo di predisporre una adeguata difesa in giudizio" (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 5.4.2002, n. 329).

Ma vi è di più.

Tale valutazione è manifestamente illogica e contraddittoria.

In primis è già stato chiarito in punto di fatto che il possesso dei prescritti requisiti

psico-fisici in capo al ricorrente è già stato riconosciuto e dimostrato all'atto degli accertamenti condotti presso il 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza.

Siffatta circostanza dimostra oltre ad una comprovata attitudine, anche la capacità fisica del ricorrente allo svolgimento delle mansioni e/o incarichi propri previsti per i concorsi presso le Forze Armate.

La sintesi della sua brillante carriera militare si ricava dallo Stato di Servizio valutato "Eccellente", con il conferimento di un Elogio, dopo aver fatto parte di ben due servizi specifici svolti nel territorio di Napoli e di Caserta.

Ma è ancora più evidente dalla circostanza che al precedente concorso indetto sempre dall'Arma dei Carabinieri nelle visite mediche svoltesi il 28 Novembre dello scorso anno, tra l'altro nella Commissione vi era uno stesso soggetto che fa parte della Commissione odierna (Magg.me Eleonora Parroni), **non veniva riscontrata alcuna deformazione dell'apparato locomotore inferiore e veniva assegnato un coefficiente pari a 1.**

Com'è noto la sussistenza di un piattismo non si può manifestare nel corso di un anno, né è pensabile in età adulta, quindi o questa patologia era già esistente o non può essere insorta negli ultimi 10 mesi.

Da ultimo si evidenzia che il sig. Mesiano si è sottoposto in data 1 dicembre 2018, presso la U.O. di Ortopedia dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ad ulteriore visita medica e dall'esame baropodometrico eseguito è stato accertato che: **"non si evidenzia piattismo dei piedi, bensì un baricentro spostato a DX e posteriorizzato."**

Quindi il piattismo è stato escluso assolutamente ed è stato evidenziato solo un problema posturale, assolutamente marginale, che nulla a che vedere con le difformità gravi fisiche previste dal Decreto ministeriale del 4 dicembre 2014.

Ferme quindi le già esposte considerazioni in ordine alla assoluta mancanza di motivazione del giudizio espresso, la comunicazione di non idoneità fisica espressa

dalla Commissione dei Carabinieri giunge inaspettata ed in aperto contrasto con i giudizi documentali espressi dalle Forze Armate, dalla stessa Commissione nel precedente concorso e dall'esame specifico eseguito presso la ASL.

Emergono, invero, valutazioni incompatibili tra gli atti e i comportamenti tenuti dal ricorrente nel corso del servizio prestato nell'Esercito, il precedente concorso e il giudizio di non idoneità impugnato.

Tali diversità di determinazioni non sono giustificabili (e, comunque, non sono state giustificate e/o motivate) né sono condivisibili in base al principio di coerenza logica, ma anche di risultanze praticamente oggettive.

Tutti questi elementi provano l'illegittimità del giudizio impugnato e giustificano la richiesta di riesame della posizione del ricorrente da parte di un soggetto terzo con una nuova e più attenta valutazione delle sue capacità psico-fisiche anche in considerazione del fatto che gli accertamenti sanitari sono stati condotti dalla Commissione con un certo grado di superficialità e/o con poca chiarezza nell'espletamento delle funzioni cui era preposta.

“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, dell’8 marzo 2019 n. 3125, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

Avv. Maria Ida Leonardo

Maria Ida Leonardo